

REPERTORIO N.127154

FASCICOLO N.38658

VERBALE

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno 2015 (duemilaquindici), questo giorno di giovedì 23 (ventitre) aprile.

In Bologna, Via San Domenico n. 4, presso la sede di UNINDUSTRIA BOLOGNA, alle ore 12,55

Davanti a me **Dottor Carlo Vico**, Notaio in Bologna, iscritto al Collegio Notarile di Bologna, è comparso il Signor:

- **SASSOLI DE BIANCHI LORENZO**, nato a Parigi (Francia) il giorno 26 novembre 1952, domiciliato per la carica a Bologna (BO), Via I. Barontini n.

16/5, che interviene ed agisce nel presente atto nella sua qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione della società "**VALSOIA S.P.A.**" con

sede in Bologna (BO), Via I. Barontini n. 16/5,

Cod. Fiscale e numero Registro Imprese 02341060289

P. IVA 04176050377

capitale sociale Euro 3.450.408,72, i.v.,

iscritta presso il Registro delle Imprese di Bologna al n. 338352 del R.E.A.;

comparsente, della cui identità personale io Notaio sono certo, il quale mi chiede di redigere il verbale dell'assemblea di parte straordinaria dei soci della indicata Società.

Assume la presidenza, a norma di statuto, il Signor comparsente, il quale

DA' ATTO

- che l'assemblea è stata regolarmente convocata per oggi, in questi luoghi ed ora, a norma dell'art. 9 dello Statuto sociale, mediante avviso di convocazione, contenente le materie all'ordine del giorno, pubblicato secondo le mo-

Registrato a  
Bologna 1°  
Uff. Territoriale  
il 07/05/2015  
al N. 7708 1T  
€. 356,00

dalità ed i termini previsti dall'articolo 125-bis del Testo Unico dell'Intermediazione Finanziaria, ivi inclusa la pubblicazione per estratto sul quotidiano "Italia Oggi" in data 20 marzo 2015, per discutere e deliberare sul seguente

#### ORDINE DEL GIORNO

##### PARTE ORDINARIA:

Omissis

##### PARTE STRAORDINARIA:

1. "Delega agli amministratori della facoltà di aumentare a pagamento in una o più volte il capitale sociale, ai sensi dell'articolo 2443, co. 2 e 2441, co. 8, codice civile con esclusione del diritto di opzione a servizio dei dipendenti della Società e conseguente modifica dell'art. 5 dello statuto sociale."

Il Presidente informa i presenti che l'assemblea viene audioregistrata, anche ai fini di una più esatta stesura del verbale.

Il Presidente dichiara che sono stati regolarmente espletati gli adempimenti informativi di cui al Regolamento Emittenti approvato con delibera CONSOB n. 11971 del 14 maggio 1999, come successivamente modificato e integrato, e che non sono pervenute richieste di chiarimento e osservazioni da parte della CONSOB.

Dichiara inoltre che sono stati espletati gli altri adempimenti informativi, previsti dal Codice Civile e dal citato Regolamento Emittenti, mediante messa a disposizione del pubblico, presso la sede sociale, Borsa Italiana S.p.A e il sito Internet della Società della documentazione prevista dalla normativa vigente entro i termini di legge.

Dichiara inoltre che la documentazione prescritta dall'articolo 2429 del Codice Civile è stata regolarmente depositata presso la sede della società nei

termini di legge.

Dichiara infine che la verifica della legittimazione all'intervento in assemblea ha avuto luogo prima della presente riunione. A seguito di tale verifica dichiara che è stata accertata, da COMPUTERSHARE, la rispondenza delle deleghe e la regolarità del diritto degli intervenuti a partecipare ai sensi delle disposizioni di legge vigenti ed è stato redatto apposito foglio di presenza;

- che del Consiglio di Amministrazione, oltre al costituito Presidente, sono presenti i Consiglieri Ruggero Ariotti, Furio Burnelli, Cesare Doria De Zuliani, Francesca Postacchini, Andrea Panzani.

Hanno giustificato la propria assenza il Consigliere Gregorio Sassoli de Bianchi ed il Consigliere Susanna Zucchelli.

- che del Collegio Sindacale sono altresì presenti i Sindaci effettivi, Signori: Gianfranco Tomassoli (Presidente) e Massimo Mezzogori.

Ha giustificato la propria assenza il Sindaco Effettivo Claudia Spisni.

Il Presidente dà atto che alle ore 12,57 sono presenti in sala n. 21 legittimati al voto di cui 3 presenti in proprio e 18 per delega, rappresentanti n. 8.912.615 azioni ordinarie che, rispetto alle n. 10.455.784 azioni in circolazione, sono pari all'85,24% del capitale sociale di Euro 3.450.408,72 ed informa che il relativo elenco sarà allegato al verbale dell'assemblea **sotto la lettera "A"**.

Il Presidente, prima di iniziare la trattazione degli argomenti posti all'ordine del giorno, comunica che, secondo le risultanze del libro soci aggiornato alla data del 23 aprile 2015 integrato dalle altre comunicazioni ricevute ai sensi della normativa vigente, gli Azionisti che partecipano, direttamente o indirettamente, in misura superiore al 2% del capitale sociale di Valsoia S.p.a., rap-

presentato da azioni con diritto di voto, sono:

Finsalute S.r.l., con n. 6.656.227 azioni, pari al 63,661% del capitale sociale;

il signor Furio Burnelli, con n. 561.009 azioni, pari al 5,366% del capitale sociale;

la Signora Angela Bergamini, con n. 592.348 azioni, pari al 5,665% del capitale sociale;

il signor Cesare Doria de Zuliani con n. 295.013 azioni, pari al 2,822% del capitale sociale;

il signor Ruggero Ariotti con n. 606.200 azioni, pari al 5,798% del capitale sociale;

Jethro Goldsmith con n. 220.000 azioni, pari al 2,104% del capitale sociale.

La società non risulta detenere, alla data odierna, azioni proprie.

Il Presidente fa presente che allo stato attuale, per quanto a conoscenza della società, non esistono sindacati di voto o di blocco o, comunque, patti parasociali o patti o accordi di alcun genere in merito all'esercizio dei diritti inerenti le azioni o il trasferimento delle stesse di cui all'art. 122 del Testo Unico dell'Intermediazione Finanziaria, ad eccezione del patto parasociale sottoscritto tra il dott. Lorenzo Sassoli de Bianchi e il dott. Ruggero Ariotti in data 3 settembre 2009, pubblicato mediante estratto sul giornale "Finanza e Mercati" in data 4 settembre 2009 e da ultimo modificato con atto sottoscritto sempre tra le medesime parti in data 22 febbraio 2010, il cui estratto è stato pubblicato sul giornale "Finanza e Mercati", in data 25 febbraio 2010.

Invita, pertanto, chi avesse comunicazioni da fare in relazione all'esistenza dei patti di cui all'art. 122 del Testo Unico dell'Intermediazione Finanziaria, ad effettuare tali comunicazioni in questa sede.

Invita gli azionisti a voler fare presente l'eventuale carenza di legittimazione al voto ai sensi delle vigenti disposizioni di legge. Ricorda inoltre che, se esistessero azioni per le quali non può essere esercitato il diritto di voto, esse sarebbero comunque computate ai fini del calcolo delle quote di capitale richieste per la costituzione e per le deliberazioni dell'assemblea.

Gli azionisti presenti in proprio o per delega con oltre il 2% sono quelli testé elencati.

Invita i partecipanti a permettere che assistano all'assemblea, come semplici uditori, come raccomandato dalla CONSOB:

- dirigenti e funzionari della società;
- analisti finanziari;
- rappresentanti di alcuni istituti di credito;
- giornalisti qualificati;
- rappresentanti delle società di revisione Deloitte & Touche S.p.A. e KPMG S.p.A.,
- osservatori.

Sono infatti presenti i Signori:

Carlo Emiliani, Angela Ferri, Chiara Resca e Andrea Fraboni di "Valsoia S.p.a.", Barbara Banfi e Marta Sanalidro di "Computershare S.p.a.", avv. Leonardo Proni dello Studio Legale Associato Hi.Lex, Stefano Montanari e Marcello Melloni di Deloitte & Touche S.p.a., Andrea Tamburini e Andrea Polpettini di "KPMG S.p.a." e Vittorio Spisni dello Studio Spisni.

Il Presidente informa i presenti che l'elenco nominativo dei partecipanti all'assemblea, in proprio o per delega, con l'indicazione del numero delle rispettive azioni, è allegato al presente verbale sotto la lettera "A".

Invita gli azionisti e coloro che intendessero allontanarsi prima delle votazioni a farlo rilevare dagli incaricati della Società che si trovano all'ingresso della sala.

Il Consiglio di Amministrazione darà risposta a tutte le domande al termine degli interventi.

Invita, pertanto, chi desideri prendere la parola ad alzare la mano.

Il Presidente dà altresì atto che il fascicolo contenente il materiale informativo dell'assemblea è stato distribuito a tutti i presenti.

Infine il Presidente informa l'assemblea che la Relazione sugli argomenti posti all'ordine del giorno è agli atti della società ed è già stato consegnato agli intervenuti.

A questo punto si apre la discussione sul primo punto di parte straordinaria all'ordine del giorno:

"Delega agli amministratori della facoltà di aumentare a pagamento in una o più volte il capitale sociale, ai sensi dell'articolo 2443, co. 2 e 2441, co. 8, codice civile con esclusione del diritto di opzione a servizio dei dipendenti della Società e conseguente modifica dell'art. 5 dello statuto sociale."

Il Presidente fa altresì presente che la delibera di cui al presente punto all'ordine del giorno è funzionalmente collegata alla delibera di parte ordinaria di approvazione del Piano di Stock Option 2016-2019 a favore dei dipendenti.

Il Presidente, considerato che la relazione degli amministratori concernente l'argomento in esame è stata depositata presso la sede sociale e che tutti hanno avuto la possibilità di prenderne visione, propone di non darne lettura e di passare direttamente alla fase di discussione.

Non essendo nessuno contrario, il Presidente dichiara aperta la discussione

ed invita chi lo desidera a prendere la parola tramite alzata di mano.

Ai fini di consentire la più ampia partecipazione alla discussione, raccomanda gli azionisti di limitare in maniera ragionevole ogni eventuale intervento.

Chiarisce quindi che il Consiglio di Amministrazione darà risposta a tutte le domande al termine di tutti gli interventi.

Il Presidente invita chi lo desidera a prendere la parola ad alzare la mano.

Nessuno avendo chiesto la parola, dichiara chiusa la discussione.

Il Presidente, dopo aver chiesto al Notaio di aggiornarlo sul numero dei votanti presenti in sala, dà atto che alle ore 13,00 sono presenti in sala n. 21 legittimati al voto di cui 3 presenti in proprio e 18 per delega, rappresentanti n. 8.912.615 azioni, pari all'85,24% del capitale sociale.

Mette pertanto in votazione, per alzata di mano, la seguente delibera, in linea con quella contenuta nella relazione degli amministratori all'Assemblea:

"L'assemblea, preso atto della relazione degli Amministratori in merito alla proposta di aumento del capitale sociale,

delibera

(a) di attribuire agli amministratori, per il periodo massimo di cinque anni a far tempo dal 1° gennaio 2016, ai sensi dell'articolo 2443, comma 2, del codice civile, la facoltà di aumentare a pagamento in una o più volte il capitale sociale, con conseguente emissione di azioni ordinarie, godimento regolare, da offrirsi in sottoscrizione a dipendenti della Società, da individuarsi a cura del Consiglio di Amministrazione, con esclusione del diritto di opzione ai sensi del disposto dell'articolo 2441, ottavo comma, del codice civile, per massimi nominali Euro 66.000,00, mediante emissione di massime numero 200.000 azioni ordinarie;

(b) di stabilire che:

(i) le azioni dovranno emettersi ad un prezzo pari al valore nominale;

(ii) i diritti di sottoscrivere tali azioni saranno personali ed intrasferibili inter vivos;

(iii) il Consiglio di Amministrazione fisserà, con apposite delibere, i termini per la sottoscrizione delle azioni; tali delibere prevederanno che, qualora l'aumento deliberato non venga sottoscritto entro il termine di volta in volta all'uopo fissato, il capitale risulterà aumentato di un importo pari alle sottoscrizioni raccolte fino alla scadenza di tale termine;

(c) di riservare le tranches di aumento di capitale che saranno deliberate dal Consiglio di Amministrazione, sulla base della delega di cui al precedente punto (a), alla realizzazione del Piano di Stock Option 2016-2019 conformemente all'odierna delibera di cui al punto 6 della parte ordinaria;

(d) di dare mandato al Consiglio di Amministrazione di aggiornare le disposizioni statutarie con le variazioni conseguenti alle eventuali delibere adottate in forza della delega conferita ai sensi dell'articolo 2443 del codice civile e di depositare detto statuto sociale aggiornato con le variazioni relative all'esecuzione dell'aumento e/o allo scadere del termine fissato dagli amministratori e/o all'esaurimento della delega stessa;

(e) per l'effetto della delibera di cui al precedente punto a), di modificare, l'articolo 5) dello statuto sociale come segue:

"Art. 5. Il capitale sociale è di Euro 3.450.408,72 (tremilioniquattrocentocinquantamilaquattrocentotto virgola settantadue) diviso in 10.455.784 (diecimilioniquattrocentocinquantacinquemilasettecentoottantaquattro) azioni di nominali Euro 0,33 cadauna.

Le azioni sono nominative e indivisibili e danno diritto ad un voto ciascuna.

Possono essere create, oltre alle azioni ordinarie, categorie di azioni aventi speciali diritti e particolari caratteristiche. Nel presente statuto con il termine "azioni" si intendono le azioni ordinarie.

Gli amministratori hanno facoltà, per il periodo di cinque anni a far tempo dal 1 gennaio 2012, di aumentare in una o più volte il capitale sociale per massimi nominali Euro 138.016,23 (centotrentottomilasedici virgola ventitre), mediante emissione di n. 418.231 (quattrocentodiciottomiladuecentotrentuno) azioni ordinarie da offrirsi in sottoscrizione ai dipendenti della società, da individuarsi a cura del Consiglio di Amministrazione, con esclusione del diritto di opzione ai sensi del disposto dell'articolo 2441, ottavo comma del codice civile e sulla base del Regolamento attuativo del piano di Stock Option.

Gli amministratori hanno altresì facoltà, per il periodo di quattro anni a far tempo dal 1 gennaio 2016, di aumentare in una o più volte il capitale sociale da massimi nominali Euro 3.588.424,95 (tremilionicinquecentoottantottomilaquattrocentoventiquattro virgola novantacinque) fino a massimi nominali Euro 3.654.424,95 (tremilioneisecentocinquantaquattromilaquattrocentoventiquattro virgola novantacinque), mediante emissione di massime n. 200.000 (duecentomila) azioni ordinarie da offrirsi in sottoscrizione ai dipendenti della società, da individuarsi a cura del Consiglio di Amministrazione, con esclusione del diritto di opzione ai sensi del disposto dell'articolo 2441, ottavo comma del codice civile e sulla base del Regolamento attuativo del piano di Stock Option 2016-2019."

Il Presidente prega di alzare la mano chi approva il Primo punto all'Ordine del Giorno di parte straordinaria: azionisti titolari di n. 8.853.083 azioni

Prega poi di alzare la mano chi non approva: azionisti titolari di n. 59.532 azioni

Prega infine di alzare la mano chi si astiene: nessuno

Il cui elenco si allega al presente atto **sotto la lettera "B"**.

Il Presidente dichiara pertanto approvata a maggioranza la proposta come sopra formulata.

Il comparente mi consegna quindi il testo coordinato dello statuto sociale che si allega al presente atto **sotto la lettera "C"**.

Si è omessa la lettura degli allegati per espressa volontà della parte.

Dopo di che nessuno chiedendo la parola e nient'altro essendovi da deliberare, l'Assemblea viene chiusa essendo le ore 13,05

-----

La parte consente il trattamento dei suoi dati personali ai sensi del D.Lgs. 30/06/2003 n. 196; gli stessi potranno essere inseriti in banche dati, archivi informatici e sistemi telematici solo per fini connessi al presente atto, dipendenti formalità ed effetti fiscali connessi.

Richiesto io Notaio ho ricevuto questo pubblico atto, del quale ho dato lettura al Signor comparente il quale, da me interpellato, lo dichiara interamente conforme alla sua volontà, lo approva e con me lo sottoscrive, essendo le **ore 13,05**.

Consta di 3 (tre) fogli scritti in parte da persona di mia fiducia ed in parte da me per pagine 9 (nove) intere e parte della decima.

F.TO: LORENZO SASSOLI DE BIANCHI

F.TO: CARLO VICO NOTAIO

Assemblea Straordinaria del 23 aprile 2015  
(2^ Convocazione del 24 aprile 2015 )

Allegato A al N. 38658 di fascicolo

SITUAZIONE ALL'ATTO DELLA COSTITUZIONE

Sono ora rappresentate in aula numero 8.912.615 azioni ordinarie  
pari al 85,241002% del capitale sociale, tutte ammesse al voto.

Sono presenti in aula numero 21 azionisti , di cui  
numero 3 presenti in proprio e numero 18  
rappresentati per delega.



## ELENCO PARTECIPANTI

NOMINATIVO PARTECIPANTE DELEGANTI E RAPPRESENTATI	Parziale	Totale	RISULTATI ALLE VOTAZIONI						
			Ordinaria						Straordinaria
			1	2	3	4	5	6	7
ANELLI MARIA LUISA - PER DELEGA DI CARADONNA GIANFRANCO MARIA	0	0							
ARIOTTI RUGGERO	606.200	606.200	F	F	F	F	F	F	F
CAZZOLA AMEDEO	350	350	F	F	F	F	F	F	F
DE CINQUE GIUSEPPE - PER DELEGA DI MANULIFE GLOBAL SMALL CAP FUND AGENTE:RBC INVESTOR SERVICE	0	0							
BOGLE OFFSHORE OPPORTUNITY FUND LTD. RICHIEDENTE:MORGAN STANLEY AND CO. LLC	43.195		F	F	F	F	F	F	F
AXA WORLD FUNDS AGENTE:STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	2.769		F	F	F	F	F	F	C
NEW ENGLAND CARPENTERS GUARANTEED ANNUITY FUND AGENTE:STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	49.390		F	F	C	F	F	F	C
MUNICIPAL EMPLOYEES' RETIREMENT SYSTEM OF MICHIGAN AGENTE:STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	842		F	F	F	F	F	F	F
EVANGELICAL LUTHERAN CHURCH IN AMERICA BOARD OF PENSIONS	2.037		F	F	C	F	F	F	C
MAWER GLOBAL SMALL CAP FUND AGENTE:RBC INVESTOR SERVICE	954		F	F	C	F	F	F	C
BOGLE OFFSHORE INV FUND LTD RICHIEDENTE:MORGAN STANLEY AND CO. LLC	97.898		F	F	F	F	F	F	F
COMPASS SAV II, LLC RICHIEDENTE:MORGAN STANLEY AND CO. LLC	1.056		F	F	F	F	F	F	C
COMPASS OFFSHORE SAV II PCC LIMITED RICHIEDENTE:MORGAN STANLEY AND CO. LLC	208		F	F	F	F	F	F	C
HIGHMARK LIMITED-HIGHMARK LONG/SHORT EQUITY 1 RICHIEDENTE:MORGAN STANLEY AND CO. LLC	156		F	F	F	F	F	F	C
BOGLE WORLD OFFSHORE FUND LTD CO CITI HEDGE FUND SERVICES LTD RICHIEDENTE:MORGAN STANLEY AND CO. LLC	1.018		F	F	F	F	F	F	C
BOGLE INVESTMENT FUND LP RICHIEDENTE:MORGAN STANLEY AND CO. LLC	1.172		F	F	F	F	F	F	C
BOGLE OPPORTUNITY FUND LP RICHIEDENTE:MORGAN STANLEY AND CO. LLC	97		F	F	F	F	F	F	C
	675		F	F	F	F	F	F	C
		201.467							
DORIA DE ZULIANI CESARE	295.013	295.013	F	F	F	F	F	F	F
TOFFANIN NICOLA - PER DELEGA DI BURNELLI FURIO	0	0							
BERGAMINI ANGELA	561.009		F	F	F	F	F	F	F
FINSALUTE SRL	592.348		F	F	F	F	F	F	F
	6.656.227		F	F	F	F	F	F	F
		7.809.584							

*[Handwritten signature]*



Legenda:

1: BILANCIO 2014; 2: DESTIN. RISULTATO DI ESERCIZIO; 3: REMUNERAZIONE; 4: COMPENSO CDA; 5: INCARICO REVISIONE LEGALE; 6: APPROVAZIONE PIANO STOCK OPTION; 7: AUMENTO DI CAPITALE;

F: Favorevole; C: Contrario; A: Astenuto; 1: Lista 1; 2: Lista 2; -: Non Votante; X: Assente alla votazione; N: Voti non computati; R: Voti revocati; Q: Voti esclusi dal quorum

Assemblea Straordinaria del 23 aprile 2015  
(2^ Convocazione del 24 aprile 2015 )

**ESITO VOTAZIONE**



Oggetto : **AUMENTO DI CAPITALE**

**Hanno partecipato alla votazione:**

-n° **21** azionisti, portatori di n° **8.912.615** azioni  
ordinarie, di cui n° **8.912.615** ammesse al voto,  
pari al **85,241002%** del capitale sociale.

**Hanno votato:**

		% Azioni Ordinarie Rappresentate (Quorum deliberativo)	% Azioni Ammesse al voto	%Cap. Soc.
Favorevoli	8.853.083	99,332048	99,332048	84,671632
Contrari	59.532	0,667952	0,667952	0,569369
Sub Totale	8.912.615	100,000000	100,000000	85,241002
Astenuti	0	0,000000	0,000000	0,000000
Non Votanti	0	0,000000	0,000000	0,000000
Sub totale	0	0,000000	0,000000	0,000000
<b>Totale</b>	<b>8.912.615</b>	<b>100,000000</b>	<b>100,000000</b>	<b>85,241002</b>

Assemblea Straordinaria del 23 aprile 2015  
(2^ Convocazione del 24 aprile 2015 )


LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE  
Oggetto: **AUMENTO DI CAPITALE**

**FAVOREVOLI**

Badge	Ragione Sociale	Proprio	Delega	Totale
1	DORIA DE ZULIANI CESARE	295.013	0	295.013
2	DE CINQUE GIUSEPPE	0	0	0
**D	MANULIFE GLOBAL SMALL CAP FUND	0	43.195	43.195
**D	MAWER GLOBAL SMALL CAP FUND	0	97.898	97.898
**D	NEW ENGLAND CARPENTERS GUARANTEED ANNUITY FUND	0	842	842
3	ARIOTTI RUGGERO	606.200	0	606.200
4	TOFFANIN NICOLA	0	1.153.357	1.153.357
DE*	FINSALUTE SRL	0	6.656.227	6.656.227
5	CAZZOLA AMEDEO	350	0	350
6	ANELLI MARIA LUISA	0	1	1

Totale voti 8.853.083  
 Percentuale votanti % 99,332048  
 Percentuale Capitale % 84,671632

*James Parisi*



LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE  
Oggetto: **AUMENTO DI CAPITALE**

**CONTRARI**

Badge	Ragione Sociale	Proprio	Delega	Totale
2	DE CINQUE GIUSEPPE	0	0	0
**D	BOGLE OFFSHORE INV FUND LTD	0	1.056	1.056
**D	COMPASS SAV II, LLC	0	208	208
**D	COMPASS OFFSHORE SAV II PCC LIMITED	0	156	156
**D	HIGHMARK LIMITED-HIGHMARK LONG/SHORT EQUITY 1	0	1.018	1.018
**D	BOGLE WORLD OFFSHORE FUND LTD CO CITI HEDGE FUND SERVICES LTD	0	1.172	1.172
**D	BOGLE INVESTMENT FUND LP	0	97	97
**D	BOGLE OPPORTUNITY FUND LP	0	675	675
**D	BOGLE OFFSHORE OPPORTUNITY FUND LTD.	0	2.769	2.769
**D	AXA WORLD FUNDS	0	49.390	49.390
**D	MUNICIPAL EMPLOYEES' RETIREMENT SYSTEM OF MICHIGAN	0	2.037	2.037
**D	EVANGELICAL LUTHERAN CHURCH IN AMERICA BOARD OF PENSIONS	0	954	954

Totale voti 59.532  
 Percentuale votanti % 0,667952  
 Percentuale Capitale % 0,569369

*Giuseppe Ferraro*




Assemblea Straordinaria del 23 aprile 2015  
(2^ Convocazione del 24 aprile 2015 )

LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE  
Oggetto: **AUMENTO DI CAPITALE**

**ASTENUTI**

Badge	Ragione Sociale	Proprio	Delega	Totale
Totale voti	0			
Percentuale votanti %	0,000000			
Percentuale Capitale %	0,000000			

*felice*



Azionisti: 0  
Azionisti in proprio: 0  
Azionisti in delega: 0  
Teste: 0

**Allegato "C" al n. 38658 di fascicolo**

**VALSOIA S.p.A.**

**STATUTO**

**Denominazione - oggetto - sede - durata**

**Art. 1**

La società si denomina "VALSOIA S.p.A." (in forma estesa "Valsoia – Bontà e Salute – S.p.A." o in sigla anche "V.B.S. S.p.A.").

**Art. 2**

La società ha sede nel Comune di Bologna, all'indirizzo risultante dall'iscrizione nel Registro delle Imprese competente.

L'assemblea straordinaria o l'organo amministrativo possono istituire e sopprimere in Italia e all'estero sedi secondarie, succursali, agenzie e rappresentanze. L'organo amministrativo può altresì istituire depositi, stabilimenti produttivi e uffici in genere senza rappresentanza.

**Art. 3**

La durata della società è stabilita al 31 dicembre 2070, e potrà essere prorogata con deliberazione assembleare.

**Art. 4**

La società ha per oggetto principale l'attività di produzione, lavorazione, trasformazione, confezionamento, distribuzione, nonché il commercio, anche attraverso l'acquisizione di punti vendita, di qualsiasi prodotto di natura alimentare in Italia e all'estero; l'assunzione di rappresentanze e concessioni di vendita e distribuzione o simili per l'Italia e per l'estero di prodotti alimentari ed altri.

La società può inoltre compiere tutte le operazioni mobiliari, immobiliari, commerciali ed industriali, finanziarie, queste ultime non nei confronti del pubblico, necessarie od utili per il conseguimento dell'oggetto sociale, ivi compresa l'assunzione e la dismissione di partecipazioni ed interessenze in enti e società, anche intervenendo alla loro costituzione; essa può altresì, senza carattere di professionalità, prestare garanzie sia reali che personali anche a favore di terzi in quanto strumentali al conseguimento dell'oggetto sociale. Tutte le attività devono essere svolte nei limiti e nel rispetto delle norme che ne disciplinano l'esercizio.

**Capitale**

**Art. 5**

Il capitale sociale è di Euro 3.450.408,72 (tremilioniquattrocentocinquantamilaquattrocentotto virgola settantadue) diviso in 10.455.784 (diecimilioniquattrocentocinquantacinquemilasettecentoottantaquattro) azioni di nominali Euro 0,33 cadauna.

Le azioni sono nominative e indivisibili e danno diritto ad un voto ciascuna. Possono essere create, oltre alle azioni ordinarie, categorie di azioni aventi speciali diritti e particolari caratteristiche. Nel presente statuto con il termine "azioni" si intendono le azioni ordinarie.

Gli amministratori hanno facoltà, per il periodo di cinque anni a far tempo dal 1 gennaio 2012, di aumentare in una o più volte il capitale sociale per massimi nominali Euro 138.016,23 (centotrentottomilasedici virgola ventitre), mediante emissione di n. 418.231 (quattrocentodiciottomiladuecentotrentuno) azioni ordinarie da offrirsi in sottoscrizione ai dipendenti della società, da individuarsi a cura del Consiglio di Amministrazione, con esclusione del diritto di opzione ai sensi del disposto dell'articolo 2441, ottavo comma del codice civile e sulla base del Regolamento attuativo del piano di Stock Option.

Gli amministratori hanno altresì facoltà, per il periodo di quattro anni a far tempo dal 1 gennaio 2016, di aumentare in una o più volte il capitale sociale da massimi nominali Euro 3.588.424,95 (tremilionicinquecentottantottomilaquattrocentoventiquattro virgola novantacinque) fino a massimi nominali Euro 3.654.424,95 (tremilioniseicentocinquantaquattromilaquattrocentoventiquattro virgola novantacinque), mediante emissione di massime n. 200.000 (duecentomila) azioni ordinarie da offrirsi in sottoscrizione ai dipendenti della società, da individuarsi a cura del Consiglio di Amministrazione, con esclusione del diritto di opzione ai sensi del disposto dell'articolo 2441, ottavo comma del codice civile e sulla base del Regolamento attuativo del piano di Stock Option 2016-2019.

#### **Art. 6**

Le azioni attribuiscono uguali diritti ai loro possessori.

Per quanto riguarda le modalità di emissione e di circolazione delle azioni si applicano le norme di legge.

Le azioni ed i diritti relativi alle stesse sono liberamente trasferibili.

#### **Art. 7**

L'assemblea straordinaria potrà attribuire al consiglio di amministrazione la facoltà di aumentare il capitale ai sensi dell'articolo 2443 del codice civile e di emettere, in una o più volte, obbligazioni convertibili, fino ad un ammontare determinato e per un periodo non superiore a cinque anni dalla

data di efficacia deliberata dall'assemblea.

## **Assemblea**

### **Art. 8**

L'assemblea rappresenta tutti i soci, e le sue deliberazioni prese in conformità alle leggi e al presente statuto obbligano tutti i soci, ancorché assenti o dissenzienti. L'assemblea è straordinaria o ordinaria, ai sensi degli artt. 2364 e 2365 codice civile, e può essere convocata ovunque nel territorio dello Stato italiano, anche fuori dal Comune della sede sociale.

L'assemblea ordinaria è convocata almeno una volta l'anno, entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, per l'approvazione del bilancio. Qualora particolari esigenze relative alla struttura e all'oggetto della società lo richiedano, o in caso di redazione di bilancio consolidato, l'assemblea ordinaria potrà essere convocata entro centoottanta giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale.

In questa ipotesi, gli amministratori segnaleranno le ragioni della dilazione nella relazione prevista dall'art. 2428 del codice civile.

### **Art. 9**

Fermi i poteri di convocazione previsti da specifiche disposizioni di legge, l'assemblea è convocata dal consiglio di amministrazione mediante avviso da pubblicarsi nei termini e secondo le modalità indicate dalla normativa applicabile.

Nello stesso avviso può essere indicata per altro giorno la seconda convocazione, qualora la prima vada deserta; in caso di assemblea straordinaria, lo stesso avviso può anche indicare la data per la terza convocazione.

Nell'avviso di convocazione devono essere indicati il giorno, l'ora, il luogo dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare, nonché le altre informazioni richieste dalle vigenti normative e regolamenti.

Il consiglio di amministrazione provvede, nelle forme e nei termini stabiliti dalla vigente disciplina legislativa e regolamentare, a mettere a disposizione del pubblico una relazione sulle proposte concernenti le materie poste all'ordine del giorno con le modalità e nei termini previsti dalle disposizioni applicabili.

I soci che, anche congiuntamente, rappresentino almeno un quarantesimo del capitale sociale possono chiedere l'integrazione dell'elenco delle materie da trattare, indicando nella domanda gli ulteriori argomenti da essi proposti ovvero presentare proposte di deliberazione su materie già all'ordine del giorno, nei limiti, nei termini e con le modalità previste dalla legge. Delle integrazioni all'ordine del giorno o della presentazione di ulteriori proposte di deliberazione su materie già all'ordine del giorno è data notizia, nelle stesse forme prescritte per la pubblicazione dell'avviso di convocazione ed entro i termini previsti dalla legge applicabile. L'integrazione dell'ordine del giorno non è ammessa per gli argomenti sui quali l'assemblea delibera, a norma di legge, su proposta degli amministratori o sulla base di un progetto o di una relazione da essi predisposta, diversa

dalla relazione di cui all'articolo 125-ter, comma 1, del D.Lgs. 58/98.

I soci che richiedono l'integrazione dell'ordine del giorno predispongono una relazione che riporti la motivazione delle proposte di deliberazione sulle nuove materie di cui essi propongono la trattazione ovvero la motivazione relativa alle ulteriori proposte di deliberazione presentate su materie già all'ordine del giorno. La relazione è consegnata all'organo di amministrazione entro il termine ultimo per la presentazione della richiesta di integrazione. L'organo di amministrazione mette a disposizione del pubblico la relazione, accompagnata dalle proprie eventuali valutazioni, contestualmente alla pubblicazione della notizia dell'integrazione o della presentazione, con le modalità previste dalla legge.

#### **Art. 10**

Possono intervenire all'assemblea o farsi rappresentare, nei modi di legge, i titolari di diritto di voto per i quali sia pervenuta alla società - in osservanza della normativa, anche regolamentare vigente - la comunicazione effettuata dall'intermediario in conformità alle proprie scritture contabili.

Coloro ai quali spetta il diritto di voto possono farsi rappresentare in assemblea, ai sensi e nei limiti di legge, e possono conferire la delega, anche in via elettronica, se prevista dalla normativa, anche regolamentare, di volta in volta vigente, con le modalità dalla stessa stabilite.

In tale caso la notifica elettronica della delega può essere effettuata secondo le procedure indicate nell'avviso di convocazione, mediante utilizzo di apposita sezione del sito internet della società, ovvero mediante posta elettronica certificata, indirizzata alla casella di posta elettronica indicata nell'avviso stesso.

La Società non designa rappresentanti ai quali i soci possano conferire una delega con istruzioni di voto.

#### **Art. 11**

L'assemblea è presieduta dal presidente del consiglio di amministrazione, o - in difetto - da altro consigliere di amministrazione eletto dai presenti.

Il presidente dell'assemblea verifica la regolarità della sua costituzione, accerta l'identità e la legittimazione dei soci presenti e dei soci o non soci portatori di deleghe, regola il suo svolgimento, indice ed accerta i risultati delle votazioni dandone conto nel processo verbale.

Il funzionamento dell'assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è disciplinato da un regolamento, approvato dall'assemblea ordinaria e valevole per tutte quelle successive, fino a che non sia modificato o sostituito. L'assemblea nomina un segretario anche non socio e se, lo crede opportuno, sceglie tra i soci due scrutatori.

#### **Art. 12**

Le deliberazioni dell'assemblea sono fatte constare da processo verbale firmato dal presidente, dal segretario, ed eventualmente dagli scrutatori. Il contenuto del verbale deve essere conforme a quanto previsto nell'art. 2375, primo comma, del codice civile.

Nei casi di legge, e altresì quando il presidente lo ritenga opportuno, il verbale è redatto da notaio,

designato da esso presidente.

### **Art. 13**

Le assemblee ordinaria e straordinaria sono costituite e deliberano con la presenza e con le maggioranze stabilite dalla legge per la prima e le ulteriori convocazioni. Ogni azione emessa dalla società ha diritto ad un voto.

## **AMMINISTRAZIONE**

### **Art. 14**

La società è amministrata da un consiglio di amministrazione funzionante ai sensi degli art. 2380 *bis* e seguenti C.C. composto da un minimo di tre ad un massimo di nove membri come sarà stabilito dall'assemblea al momento della nomina. Gli amministratori possono anche non essere azionisti.

Nella composizione del Consiglio deve essere assicurato l'equilibrio tra generi nel rispetto delle applicabili disposizioni di legge e regolamentari.

Gli amministratori devono possedere i requisiti di onorabilità stabiliti per i membri degli organi di controllo con il regolamento emanato dal Ministero della giustizia ai sensi dell'art. 148, comma 4 del D.Lgs. 58/98.

Gli stessi non possono essere nominati per un periodo superiore a tre esercizi consecutivi e sono rieleggibili. Essi scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica.

Nomina, revoca, cessazione, sostituzione e decadenza degli amministratori sono regolate dalla legge, salvo quanto qui diversamente disposto.

In applicazione dell'art. 147 *ter* del D.Lgs. 58/98, l'elezione dei membri dell'organo amministrativo avviene mediante votazione su liste di candidati alla carica di membro dell'organo amministrativo presentate dai soci che, singolarmente o congiuntamente, abbiano una quota minima di partecipazione pari ad almeno un quarantesimo del capitale sociale sottoscritto alla data in cui la lista viene presentata e avente diritto di voto in assemblea ordinaria.

In allegato alle liste devono essere forniti:

- (i) l'indicazione dell'identità dei soci che hanno presentato ciascuna lista e della partecipazione complessivamente detenuta;
- (ii) un' esauriente informativa riguardante le caratteristiche personali e professionali dei candidati, con indicazione dell'eventuale possesso dei requisiti di indipendenza ai sensi dell'art. 147 - *ter*, comma 4 del D.Lgs. 58/98;
- (iii) le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la propria candidatura e attestano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità o di incompatibilità, nonché l'esistenza dei requisiti normativamente e statutariamente prescritti per le rispettive cariche.

I candidati devono essere elencati mediante un numero progressivo e devono essere di numero non superiore a quello dei componenti dell'organo amministrativo da eleggere e comunque non

inferiore a tre.

Ogni lista, deve contenere almeno un candidato che abbia i requisiti di indipendenza stabiliti per i sindaci dall'articolo 148, comma 3, del Dlgs. 24 febbraio 1998, n. 58.

Le liste non possono essere composte solo da candidati appartenenti al medesimo genere. I candidati del genere meno rappresentato in tali liste non possono essere inferiori al terzo (con arrotondamento per eccesso) di tutti i candidati presenti in lista.

Le liste devono essere sottoscritte dall'azionista o dagli azionisti che le presentano (anche per delega ad uno di essi) e depositate presso la sede della società almeno venticinque giorni prima di quello fissato per l'assemblea in prima convocazione e sono messe a disposizione del pubblico, con le modalità previste dalla legge e dalla Consob con Regolamento, almeno ventuno giorni prima della data dell'assemblea.

La percentuale di partecipazione complessivamente detenuta deve risultare da apposite certificazioni che devono essere prodotte almeno ventuno giorni prima della data dell'assemblea.

Le liste non presentate nei termini e con le modalità prescritte non sono ammesse in votazione.

I voti ottenuti da ciascuna lista saranno divisi per il numero assegnato a ciascun consigliere designato nella rispettiva lista di appartenenza. I quozienti ottenuti saranno assegnati progressivamente ai candidati di ciascuna lista, nell'ordine dalla stessa previsto, e verranno disposti in un'unica graduatoria decrescente. Fatto salvo quanto di seguito previsto per assicurare l'equilibrio tra generi, risulteranno eletti coloro che avranno ottenuto i quozienti più elevati. In caso di parità di quoziente per l'ultimo consigliere da eleggere, e fermo restando quanto di seguito previsto per assicurare l'equilibrio tra generi nel rispetto di quanto indicato dalle applicabili disposizioni di legge e di regolamento, sarà preferito quello della lista che abbia ottenuto il maggior numero di voti e, a parità di voti, quello più anziano di età. Almeno uno dei membri del consiglio di amministrazione deve essere espresso dalla lista di minoranza che abbia ottenuto il maggior numero di voti e non sia collegata in alcun modo, neppure indirettamente, con la lista risultata prima per numero di voti.

Se al termine della votazione non risultassero rispettate le prescrizioni di legge e di regolamento inerenti l'equilibrio tra generi, verrà escluso il candidato del genere più rappresentato eletto come ultimo in ordine progressivo della lista che avrà ottenuto il maggior numero di voti e sarà sostituito dal primo candidato non eletto, tratto dalla medesima lista, appartenente all'altro genere. A tale sostituzione si procederà sino a che saranno eletti un numero di candidati almeno pari alla misura minima richiesta dalla normativa anche regolamentare vigente in materia di rispetto dell'equilibrio tra generi.

Se non viene presentata più di una lista o non ne viene presentata alcuna, si procede per maggioranza relativa, ma comunque sempre nel rispetto delle applicabili disposizioni in materia di equilibrio tra generi.

Qualora il consiglio di amministrazione sia composto da sette componenti, almeno uno dei

componenti, ovvero due se il consiglio di amministrazione è composto da più di sette membri, deve possedere i requisiti di indipendenza stabiliti per i sindaci dall'articolo 148, comma 3, del D.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, ferma l'applicabilità delle disposizioni in materia di equilibrio tra generi.

L'amministratore indipendente, che successivamente alla nomina, perda i requisiti di indipendenza deve darne immediata comunicazione al consiglio di amministrazione e, in ogni caso, decade dalla carica.

#### **Art. 15**

Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più amministratori, si provvede alla loro sostituzione secondo le norme di legge; se viene a mancare il consigliere di minoranza verrà nominato il primo dei non eletti della lista di minoranza qualora questa sia stata presentata, nel rispetto delle applicabili disposizioni in materia di equilibrio tra generi. Se nel corso dell'esercizio il numero dei consiglieri indipendenti risulti inferiore al numero stabilito per legge, il consiglio di amministrazione provvederà a reintegrare il numero nel più breve tempo possibile, a condizione che siano rispettate le applicabili disposizioni in materia di equilibrio tra generi.

Qualora per qualsiasi causa venga a cessare la maggioranza degli amministratori di nomina assembleare, l'intero consiglio di amministrazione si intenderà cessato e gli amministratori rimasti in carica dovranno convocare d'urgenza l'assemblea per la nomina del nuovo consiglio di amministrazione.

Se vengono a cessare tutti gli amministratori l'assemblea per la nomina dell'intero consiglio dovrà essere convocata d'urgenza dal collegio sindacale, il quale potrà compiere nel frattempo gli atti di ordinaria amministrazione.

In ogni caso i membri del consiglio di amministrazione decadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica.

#### **Art. 16**

Il consiglio di amministrazione, allorché non vi abbia provveduto l'assemblea, nomina il presidente. Il consiglio di amministrazione può inoltre designare uno o più vicepresidenti ed un amministratore avente funzione di presidente onorario della società, quest'ultimo senza poteri di rappresentanza.

Il consiglio di amministrazione inoltre nomina un segretario scegliendolo anche al di fuori dei suoi componenti.

Nel caso di assenza o impedimento del presidente, le relative funzioni vengono svolte dal presidente onorario o, in caso di assenza o impedimento di quest'ultimo, dall'amministratore designato a maggioranza dai consiglieri presenti o, in caso di parità di voto, dal consigliere più anziano di età.

#### **Art. 17**

Il consiglio di amministrazione si raduna, sia nella sede della società sia altrove, in Italia, in altri Paesi dell'Unione Europea o in Svizzera, di regola almeno una volta ogni tre mesi e comunque

tutte le volte che il presidente lo giudichi necessario o quando ne sia fatta domanda scritta da almeno due dei suoi membri o dagli organi delegati. Il consiglio di amministrazione può essere altresì convocato dal collegio sindacale o da almeno uno dei suoi componenti, previa comunicazione al presidente del consiglio di amministrazione. Le riunioni del consiglio di amministrazione saranno validamente costituite anche quando tenute a mezzo di teleconferenze o videoconferenze, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati dal presidente e da tutti gli altri intervenuti, che sia loro consentito di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti in discussione, che sia loro consentito lo scambio di documenti relativi a tali argomenti e che di tutto quanto sopra venga dato atto nel relativo verbale. Verificandosi tali presupposti, la riunione del consiglio si considera tenuta nel luogo in cui si trova il presidente e dove pure deve trovarsi il segretario della riunione, onde consentire la stesura del relativo verbale.

L'avviso di convocazione, che può essere inviato dal presidente o dall'amministratore delegato, se nominato, sarà spedito per corriere espresso raccomandata, telegramma, e-mail, telefax o telex ad ogni consigliere e sindaco effettivo almeno 5 (cinque) giorni prima della data fissata per la riunione. In caso di urgenza, l'avviso di convocazione potrà essere trasmesso per telegramma, e-mail, telefax e telex almeno 2 (due) giorni prima della data fissata per la riunione.

#### **Art. 18**

Per la validità delle riunioni del consiglio è necessaria la partecipazione della maggioranza assoluta dei suoi membri in carica e le deliberazioni sono assunte con la maggioranza dei voti espressi.

Nel caso di parità di voti prevale il voto del Presidente; tale disposizione non si applica nel caso in cui il Consiglio sia composto, per qualsiasi ragione, da soli due membri.

Delle riunioni del consiglio di amministrazione viene redatto verbale sottoscritto dal presidente della riunione e dal segretario.

#### **Art. 19**

Ai membri del consiglio di amministrazione e a quelli del comitato esecutivo, ove nominato, spetta un compenso annuo, stabilito dall'assemblea, nonché il rimborso per le spese sostenute in ragione del loro ufficio.

Ai sensi dell'articolo 2389, terzo comma, del codice civile, la remunerazione degli amministratori investiti di particolari cariche è stabilita dal consiglio di amministrazione, sentito il parere del collegio sindacale.

L'assemblea può determinare un importo complessivo per la remunerazione di tutti gli amministratori, inclusi quelli investiti di particolari cariche.

#### **Art. 20**

Il consiglio di amministrazione è investito di tutti i poteri per l'ordinaria e la straordinaria amministrazione della società, salvo quanto per legge riservato all'assemblea.

Il consiglio di amministrazione è inoltre competente, oltre che ad emettere obbligazioni non convertibili, ad assumere le deliberazioni concernenti:

- l'incorporazione di altre società nei casi previsti dalla legge,
- l'istituzione o la soppressione di sedi secondarie,
- l'indicazione di quali tra gli amministratori, oltre al presidente, hanno la rappresentanza della società,
- la riduzione del capitale in caso di recesso del socio,
- gli adeguamenti dello statuto a disposizioni normative,
- il trasferimento della sede sociale nel territorio nazionale.

L'informativa prevista dall'articolo 150 del D.Lgs. 58/98 e dall'articolo 2381 del codice civile viene fornita dagli amministratori al collegio sindacale e dagli organi delegati al consiglio di amministrazione ed allo stesso collegio sindacale nel corso delle riunioni del consiglio di amministrazione da tenersi almeno ogni tre mesi.

#### **Art. 21**

Il consiglio di amministrazione, nel rispetto delle disposizioni di legge, può delegare proprie attribuzioni ad un comitato esecutivo, determinando i limiti della delega.

La composizione, le norme di funzionamento ed i poteri del comitato esecutivo sono stabiliti dal consiglio di amministrazione.

Il consiglio di amministrazione può istituire altri comitati con funzioni e compiti specifici, stabilendone composizione e modalità di funzionamento.

Il consiglio di amministrazione può delegare proprie attribuzioni ad uno o più amministratori delegati, determinando i limiti della delega nel rispetto, comunque, dell'articolo 2381 del codice civile. Il consiglio di amministrazione può altresì delegare proprie attribuzioni al presidente, determinando i limiti della stessa nel rispetto comunque dell'articolo 2381 del codice civile, e conferire speciali incarichi ai singoli amministratori.

Il consiglio di amministrazione, nei modi di legge, può inoltre conferire incarichi a persone estranee al consiglio, nominando anche uno o più direttori generali - determinandone attribuzioni, facoltà e compensi - e procuratori per determinati atti o categorie di atti.

Ai sensi dell'art. 154-*bis* del D. Lgs 58/98, il consiglio di amministrazione, previo parere obbligatorio dell'organo di controllo, nomina il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari.

Il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari dovrà possedere una preparazione in materie economiche ed un'esperienza professionale commisurate all'incarico.

#### **Art. 22**

La firma e la rappresentanza della società spettano al presidente ed agli amministratori delegati, ove nominati, nell'ambito e per l'esercizio dei poteri loro conferiti ed inoltre, in via tra loro disgiunta,

in giudizio nonché per l'esecuzione delle deliberazioni del consiglio e del comitato esecutivo, se nominato.

## **Controllo**

### **Art. 23**

L'assemblea nomina un collegio sindacale composto di tre membri effettivi e due supplenti, secondo le modalità del voto di lista come di seguito stabilite.

Almeno uno dei Sindaci effettivi ed un Sindaco supplente deve appartenere al genere meno rappresentato.

Un membro effettivo del collegio sindacale deve essere eletto, con voto di lista, da parte dei soci di minoranza che non siano collegati, neppure indirettamente, con i soci che hanno presentato o votato la lista risultata prima per numero di voti, secondo le modalità stabilite dagli articoli 148, comma 2, del D.Lgs. 58/98 e 144 quinquies del Regolamento adottato con delibera Consob n. 11971/99.

Il presidente del collegio sindacale deve essere nominato dall'assemblea tra i sindaci eletti dalla minoranza, sempre che vi sia una lista da questa presentata.

I membri del collegio sindacale sono rieleggibili e possono cumulare incarichi di amministrazione e controllo nei limiti previsti dal Regolamento previsto dall'art. 148 bis del D. Lgs. 58/98 .

Dagli azionisti vengono presentate delle liste nelle quali i candidati sono elencati in ogni sezione mediante numero progressivo, in numero non superiore ai sindaci da eleggere.

Ciascuna lista è composta di due sezioni, l'una per i candidati alla carica di sindaco effettivo e l'altra per i candidati alla carica di sindaco supplente.

Nelle liste con complessivamente tre o più candidati, almeno un candidato a Sindaco effettivo ed un candidato a Sindaco supplente devono appartenere al genere meno rappresentato (con arrotondamento per eccesso) dei candidati alla carica di Sindaco effettivo e dei candidati alla carica di Sindaco supplente .

Ciascuna lista dovrà contenere almeno un candidato sindaco effettivo e almeno un candidato sindaco supplente iscritti nel registro dei revisori legali dei conti, che abbiano esercitato l'attività di controllo legale dei conti per un periodo non inferiore a tre anni.

I candidati sindaci non in possesso del requisito di cui al precedente comma sono scelti tra coloro che abbiano maturato un'esperienza complessiva di almeno un triennio nell'esercizio di:

- attività di amministrazione o di controllo ovvero compiti direttivi presso società di capitali che abbiano un capitale sociale non inferiore a due milioni di euro;
- attività professionali o di insegnamento universitario di ruolo in materie giuridiche, economiche, finanziarie e tecnico-scientifiche, strettamente attinenti all'attività d'impresa;
- funzioni dirigenziali presso enti pubblici o pubbliche amministrazioni operanti nei settori creditizio, finanziario e assicurativo o comunque in settori attinenti all'attività d'impresa.

Ogni candidato può presentarsi in una sola lista e in una sola sezione di tale lista, pena

l'ineleggibilità. Non possono essere nominati sindaci coloro che siano sindaci effettivi in più di cinque società con titoli quotati nei mercati regolamentati italiani. Hanno diritto di presentare le liste soltanto gli azionisti che da soli o insieme ad altri siano complessivamente titolari di azioni con diritto di voto rappresentanti almeno il 2,5% (due virgola cinque per cento) del capitale sociale. Le liste devono essere sottoscritte dall'azionista o dagli azionisti che le presentano (anche per delega ad uno di essi) e depositate presso la sede della società entro il venticinquesimo giorno precedente la data dell'assemblea chiamata a deliberare sulla nomina dei sindaci e pubblicate sul sito internet della società, con le altre modalità previste dalle vigenti disposizioni di legge e regolamentari, almeno ventuno giorni prima della data dell'assemblea.

Unitamente a ciascuna lista, entro il termine sopra indicato, devono depositarsi (i) le informazioni relative all'identità dei soci che hanno presentato la lista, con l'indicazione della percentuale di partecipazione complessivamente detenuta, (ii) una dichiarazione dei soci diversi da quelli che detengono, anche congiuntamente, una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa, attestante l'assenza di rapporti di collegamento, quali previsti dalla norme vigenti, con quest'ultimi; (iii) le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la propria candidatura e attestano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità o di incompatibilità, nonché l'esistenza dei requisiti normativamente e statutariamente prescritti per le rispettive cariche; (iv) un'esauriente informativa sulle caratteristiche personali e professionali di ogni candidato, con l'indicazione degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti presso altre società. Al fine di comprovare la titolarità del numero delle azioni necessario alla presentazione delle liste da parte degli azionisti, la relativa certificazione dovrà essere prodotta almeno ventuno giorni prima della data dell'assemblea. Nel caso in cui nel suddetto termine di venticinque giorni sia stata depositata una sola lista, ovvero soltanto liste presentate da soci collegati tra loro ai sensi della normativa vigente, possono essere presentate liste entro il termine stabilito dalle vigenti disposizioni regolamentari. In tal caso avranno diritto di presentare le liste i soci che, da soli o insieme ad altri soci, siano complessivamente titolari di azioni rappresentanti la metà della soglia di capitale precedentemente individuata.

Qualora, decorso il termine di cui al paragrafo precedente, risulti presentata un'unica lista, l'intero Collegio sindacale viene nominato da detta lista e il primo candidato di tale lista viene nominato Presidente del Collegio, fermo restando il rispetto dell'equilibrio tra generi nella misura minima prevista dalla normativa anche regolamentare vigente.

La lista per la presentazione della quale non sono osservate le statuizioni di cui sopra sarà considerata come non presentata.

Dalla lista che ha ottenuto il maggior numero di voti espressi dai soci intervenuti sono tratti, nell'ordine progressivo con il quale sono elencati nelle corrispondenti sezioni della lista, due sindaci effettivi e un sindaco supplente, fermo restando quanto di seguito previsto per assicurare l'equilibrio tra generi nel rispetto di quanto indicato dalle applicabili disposizioni di legge e di

regolamento. Il restante membro effettivo e l'altro membro supplente sono tratti dalla lista che è risultata seconda per numero di voti, in base all'ordine progressivo con il quale sono stati elencati nelle corrispondenti sezioni della lista, e che non sia stata presentata o votata, semprechè il voto sia risultato determinante, da soci che siano collegati, ai sensi delle norme vigenti, ai soci che hanno presentato o votato la lista che ottenuto il maggior numero di voti. Se, al termine della votazione non risultassero rispettate le prescrizioni di legge e di regolamento inerenti l'equilibrio tra generi, verrà escluso il candidato a Sindaco effettivo ed a Sindaco supplente del genere più rappresentato eletto come ultimo in ordine progressivo della lista che avrà ottenuto il maggior numero di voti e sarà sostituito dal candidato successivo, tratto dalla medesima lista, appartenente all'altro genere. Nel caso in cui più liste di minoranza abbiano ottenuto lo stesso numero di voti, e fermo restando il rispetto delle applicabili disposizioni in materia di equilibrio tra generi, sono eletti sindaco effettivo e sindaco supplente i candidati più anziani di età tra coloro che compaiono al numero uno delle corrispondenti sezioni delle liste che hanno ottenuto un pari numero di voti.

#### **Art. 24**

Le statuizioni in materia di elezione dei sindaci di cui all'articolo precedente non si applicano nel caso sia presentata una sola lista o non ne siano presentate o quando l'assemblea deve provvedere ai sensi di legge alla nomina dei sindaci effettivi e/o supplenti e del presidente necessarie per l'integrazione del collegio sindacale a seguito di sostituzione. In tali ipotesi l'assemblea delibera a maggioranza relativa, fermo restando il rispetto delle applicabili disposizioni in materia di equilibrio tra generi. Qualora l'assemblea deve provvedere ai sensi di legge alla nomina dei sindaci effettivi e/o del presidente necessarie per l'integrazione del collegio sindacale a seguito di sostituzione, ove un sindaco cessi anticipatamente dall'ufficio, subentrano fino all'assemblea successiva, a condizione che siano rispettate le applicabili disposizioni in materia di equilibrio tra generi, i supplenti in ordine di età e, qualora cessi dall'ufficio il presidente, la presidenza è assunta, fino all'assemblea successiva, dal sindaco più anziano d'età.

E' ammessa la possibilità che le adunanze del collegio sindacale si tengano con mezzi di telecomunicazione.

In tale evenienza la riunione si considera tenuta nel luogo di convocazione, ove deve essere presente almeno un sindaco; inoltre tutti i partecipanti devono poter essere identificati e deve essere loro consentito di seguire la discussione, di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati e di ricevere, trasmettere o visionare documenti.

#### **Art. 25**

La revisione legale dei conti della società è esercitata da un soggetto avente i requisiti previsti dalla disciplina vigente, secondo le modalità ed i termini previsti sempre dalla legge.

Per la nomina, i compiti, i poteri e le responsabilità si applicano le previsioni di legge.

### **Esercizi sociali**

**Art. 26**

Gli esercizi sociali chiudono al 31 dicembre di ogni anno.

Il bilancio d'esercizio viene approvato entro 120 giorni dalla fine dell'esercizio di riferimento.

**Art. 27**

Le procedure con parti correlate adottate dalla Società possono prevedere che le operazioni con parti correlate siano adottate avvalendosi della deroga prevista dall'articolo 11, comma 5 del Regolamento recante disposizioni in materia di operazioni con parti correlate adottato dalla Consob con delibera n. 17221 del 12 marzo 2010 e successive modificazioni nonché della deroga prevista dall'articolo 13, comma 6, del medesimo Regolamento.

**Recesso****Art. 28**

Hanno diritto di recedere, anche soltanto per una parte delle proprie azioni, i soci che non hanno concorso alle deliberazioni previste dal primo comma dell'art. 2437 del codice civile. Non può invece essere esercitato il diritto di recesso nelle ipotesi previste dal secondo comma dello stesso articolo.

**Domicilio degli azionisti****Art. 29**

Per domicilio di ogni azionista nei rapporti con la società si intende quello risultante dal libro soci.

**Disposizioni generali****Art. 30**

Per quanto non è espressamente contemplato nel presente statuto, si fa riferimento alle disposizioni contenute nel codice civile e nelle altre vigenti leggi in materia.

**CLAUSOLA TRANSITORIA****Art. 31**

Le disposizioni contenute negli articoli 14, 15, 19, 23 e 24 inerenti l'equilibrio tra generi nella composizione del Consiglio di Amministrazione e del Collegio sindacale si applicheranno dalla data di convocazione dell'Assemblea per il rinnovo integrale degli organi sociali eletti dall'assemblea del 28 aprile 2011.

Per il primo mandato successivo al rinnovo integrale del Consiglio di Amministrazione eletto dall'assemblea del 28 aprile 2011, in deroga a quanto indicato dall'articolo 14, la quota riservata al genere meno rappresentato sarà pari ad un quinto (arrotondato per eccesso all'unità superiore). La quota di un quinto dovrà essere rispettata sia con riferimento alla presentazione delle liste con almeno tre candidati sia nella composizione finale del Consiglio di Amministrazione, come risultante a seguito dell'elezione da parte dell'Assemblea.

F.TO: LORENZO SASSOLI DE BIANCHI

F.TO. CARLO VICO NOTAIO